



# **REGOLAMENTO INTERNO PROTEZIONE MUTUA SMS**



## REGOLAMENTO INTERNO PROTEZIONE MUTUA SMS – SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

### Art. 1 – Domanda di adesione dei Soci e ammissione.

Possono acquisire la qualifica di socio della Protezione Mutua SMS – Società di Mutuo Soccorso (d'ora in avanti Protezione Mutua) le persone fisiche e giuridiche residenti o avente sede legale in Italia. La domanda di adesione, predisposta sulla base del modello allegato (all. A), dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente (o in caso di persone giuridiche da legale rappresentante) con impegno al rispetto di quanto previsto dallo Statuto e/o deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Protezione Mutua.

L'adesione è comunque subordinata alla verifica dei presupposti richiesti dalla legge e dallo Statuto e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Protezione Mutua.

L'eventuale diniego all'iscrizione sarà comunicato all'interessato a mezzo mail, fax o lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di adesione.

### Art. 2 – Accettazione dello Statuto e del Regolamento interno.

Il Socio si impegna a rispettare le previsioni contenute nello Statuto, nel presente Regolamento, nei Regolamenti aggiuntivi, nonché le deliberazioni adottate dagli organi della Protezione Mutua, di cui ha preso visione al momento della presentazione della domanda di adesione

### Art. 3 – Strutture organizzative – Uffici territoriali - Promotori

Al fine di meglio perseguire le finalità statutarie, Protezioni Mutua potrà istituire sedi secondarie e/o uffici territoriali con il compito di migliorare il rapporto con i Soci garantendo maggiore efficienza nell'erogazione dei servizi e/o sussidi. Inoltre Protezione Mutua, e per essa il Consiglio di Amministrazione, potrà formalizzare accordi con soggetti terzi (persone fisiche e/o giuridiche) cui affidare il compito di pubblicizzare l'attività della Protezione Mutua e gestire il contatto con nuovi potenziali soggetti aderenti.

### Art. 4 – Quota associativa

Contestualmente alla presentazione della domanda di adesione il Socio ordinario si impegna:

-a versare la quota di iscrizione una tantum dell'importo di euro 5,00. L'ammontare della quota potrà essere modificato di anno in anno da Protezione Mutua con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

-a versare i contributi associativi annuali e integrativi nella misura e con le modalità stabilite da Protezione Mutua con deliberazione del Consiglio di Amministrazione

### Art. 5 – Contributo associativo annuale

Il Socio in regola con il versamento del contributo associativo annuale ha diritto ad ottenere da Protezione Mutua tutte le prestazioni e/o sussidi indicati come "Prestazioni ordinarie", così come approvate dal Consiglio di Amministrazione di Protezione Mutua.

### Art. 6 – Contributo associativo integrativo

Attraverso il pagamento del contributo associativo integrativo il Socio ha diritto ad una serie di servizi e/o sussidi aggiuntivi rispetto alle "prestazioni ordinarie". Le "prestazioni aggiuntive" sono disciplinate da Regolamenti aggiuntivi allegati al presente Regolamento. Protezione Mutua si riserva in ogni caso il diritto insindacabile di modificare annualmente i regolamenti (e le relative prestazioni).

### Art. 7 – Decorrenza dell'iscrizione come socio

La qualifica di socio di Protezione Mutua si acquisisce in via provvisoria al momento della presentazione della domanda di ammissione e del pagamento della relativa quota, con riserva di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione di Protezione Mutua. L'eventuale diniego all'iscrizione sarà comunicato all'interessato a mezzo mail, fax o lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di adesione.

### Art. 8 – Durata del diritto ai sussidi e ai servizi mutualistici aggiuntivi.

I servizi e/o i sussidi relativi ai Regolamenti aggiuntivi saranno validi dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del relativo contributo e pertanto da tale data si presume la piena conoscenza da parte del Socio delle norme relative alle prestazioni aggiuntive richieste, come indicate dai relativi Regolamenti, a disposizione dei Soci sul sito internet [www.protezionemutua.it](http://www.protezionemutua.it) e presso la sede sociale.

L'adesione ai Regolamenti aggiuntivi si intenderà tacitamente prorogata di anno in anno, in mancanza di disdetta del Socio da inviare a Protezione Mutua entro 3 mesi dalla scadenza. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo dei sussidi e/o servizi sarà espressamente prevista nei Regolamenti e/o nelle deliberazioni degli organi della Società.

### Art. 9 – Versamento contributi.

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità indicate da Protezione Mutua. In caso di pagamento a mezzo RID bancario non andato a buon fine Protezione Mutua si riserva il diritto di addebitare al Socio la somma di euro 10,00 a titolo di spese di incasso e gestione della rata.

### Art. 10 – Recesso del Socio.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società:

- nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;

- in caso di deliberazioni relative alla modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale al di fuori del territorio italiano, la modifica di clausole statutarie che riguardano i rapporti mutualistici e/o la trasformazione/fusione della società;

- in caso di perdita dei requisiti previsti per l'ammissione a Socio;

- in caso di inadempimento da parte della Società agli obblighi previsti nello Statuto.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla Società entro il 31 luglio di ogni anno e avrà efficacia a decorrere da 1 gennaio dell'anno successivo. In mancanza, l'iscrizione si intenderà tacitamente rinnovata con obbligo di versare la relativa quota associativa.

In caso di recesso il Socio non ha diritto ad alcuna quota del fondo sociale né alla restituzione di quanto versato.

Il Socio ha altresì diritto di recedere dai servizi e/o sussidi aggiuntivi nel rispetto dei termini e delle modalità indicate nei singoli Regolamenti.

### Art. 11 – Esclusione dal diritto ai servizi /o sussidi.

Il diritto del Socio ai servizi e/o sussidi erogati da Protezione Mutua cessa nel caso in cui la causa che ha determinato la richiesta derivi da patologie, infortuni, fatti e/o eventi preesistenti alla data di ammissione e non comunicati alla Società.

### Art. 12 – Familiari del Socio.

Tutte le volte in cui il Regolamento interno e/o i Regolamenti aggiuntivi facciano riferimento ai "familiari del Socio" si intende:

- il coniuge del Socio;

- i figli del Socio fino al compimento del 18° anno;

- i figli del Socio dal compimento del 18° anno fino al compimento del 25° anno se residenti con il Socio e non economicamente sufficienti;

- i figli dal compimento del 25° anno solo se permanentemente inabili al lavoro e non economicamente autosufficienti.

### Art. 13 – Morosità

Il Socio che non abbia eseguito il pagamento dei contributi associativi entro il termine di 15 giorni è considerato moroso e pertanto perde il diritto:

- ai servizi e/o sussidi – nessuno escluso – per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;

- ai servizi e/o sussidi – nessuno escluso – per eventi verificatisi anche precedentemente il primo giorno del mese in cui è divenuto moroso, da tale data richiesti e non ancora liquidati da Protezione Mutua, sino alla concorrenza massimo dell'importo della morosità.

### Art. 14 – Documentazione relative alle domanda di sussidio.

Protezione Mutua si riserva il diritto di domandare al Socio l'esibizione di tutti i documenti ritenuti necessari a supporto della domanda di adesione ai servizi e/o sussidi.

Il Socio prende atto, quindi, che la mancata e/o incompleta presentazione della documentazione richiesta può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del servizio e/o sussidio richiesto e comporta la decadenza del diritto del Socio.

Il Socio prende atto che la documentazione richiesta deve essere presentata in originale, salvo autorizzazione da parte di Protezione Mutua a produrre documenti in fotocopia.

Non è in ogni caso ammessa la produzione di documenti che rechino correzioni, cancellature e/o abrasioni. In tal caso il Socio decade dal diritto al servizio e/o sussidio a cui si riferiscono tali documenti.

### Art. 15 – Prestazioni erogate presso strutture e/o professionisti convenzionati – Esclusione di responsabilità

In caso di prestazioni erogate presso strutture e/o professionisti convenzionati Protezione Mutua è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, anche indiretti, subiti dal Socio e/o dai propri familiari.

### Art. 16 – Adesione a più prestazioni integrative

In caso di più prestazioni integrative che prevedano più servizi e/o sussidi per il medesimo stato di disagio, al Socio è riconosciuto unicamente il servizio e/o sussidio economicamente più favorevole.

### Art. 17 – Validità delle prestazioni mutualistiche

Il Socio prende atto che i servizi e/o sussidi forniti da Protezione Mutua saranno erogati nel rispetto dei termini delle modalità indicati nei singoli Regolamento che il Socio si impegna ad accettare integralmente e senza riserva alcuna al momento della domanda di adesione.

### Art. 18 – Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione della domanda di adesione il Socio prende atto della informativa predisposta ai sensi del d. lgs. 196 del 2003 ed esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali nell'ambito delle attività statutarie della Società.